


Direzione Regionale del Piemonte

Settore Servizi e Consulenza

Ufficio Fiscalità generale



PROVINCIA DI TORINO
VIA MARIA VITTORIA 12
10123 TORINO (TO)

Prot. 42618/2012

OGGETTO: *Interpello 901-222/2012-ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212.*
PROVINCIA DI TORINO
Codice Fiscale 01907990012 Partita IVA 01907990012
Istanza presentata il 03/05/2012

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del DPR n. 642 del 1972, è stato esposto il seguente

QUESITO

L'istante, Amministrazione Provinciale di Torino, fa presente che il d.P.R. n. 160 del 07/09/2010 individua lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), quale unico punto di accesso territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, stabilendo che le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività ed i relativi elaborati tecnici e allegati siano presentati allo SUAP del Comune competente per il territorio, che provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre Amministrazioni che intervengono nel procedimento.

Lo SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica, pertanto i procedimenti

che coinvolgono le Amministrazioni competenti al rilascio di pareri, autorizzazioni, nulla osta finalizzati al riscontro dell'istanza, si pongono quali endoprocedimenti, che si inseriscono in un procedimento più ampio avviato presso lo Sportello Unico e finalizzato all'apertura di un'attività produttiva.

L'istante domanda se l'esazione di eventuali diritti ricada nella responsabilità del gestore dello SUAP e non involga l'operato delle strutture coinvolte negli endoprocedimenti e se la marca da bollo vada apposta esclusivamente sulla domanda unica.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante ritiene che, ai fini della regolarizzazione fiscale delle istanze e degli atti, trattandosi di atti destinati al gestore dello SUAP, l'esazione di eventuali diritti ricada nella responsabilità del gestore dello SUAP e non involga l'operato delle strutture coinvolte negli endoprocedimenti.

Di conseguenza, la marca da bollo andrebbe apposta esclusivamente sulla domanda unica.

Ciò per almeno due ordini di ragioni: da un lato, la natura giuridica degli atti istruttori rilasciati, atteso che non hanno più rilevanza esterna, ma confluiscono nel provvedimento finale emesso dallo SUAP; dall'altro, la previsione della Tabella B, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che annovera tra le ipotesi di esenzione dall'imposta di bollo (punto 16) gli atti e i documenti posti in essere da Amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni, loro Consorzi e Associazioni, nonché Comunità Montane, sempreché vengano tra loro scambiati. Pertanto, è parere dell'istante che gli atti trasmessi d'ufficio da una Pubblica Amministrazione ad un'altra (come nel caso degli endoprocedimenti di cui sopra) godano di un'esenzione dall'imposta di bollo di carattere generale.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) individua lo SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi.

L'articolo 2 del d.P.R. citato stabilisce che "le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività di cui sopra ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati esclusivamente in modalità telematica e lo SUAP provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione".

Lo SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento (art. 4, d.P.R. n. 160/2010).

Come previsto dall'articolo 7 del d.P.R. citato, infatti, verificata la completezza della documentazione prodotta dall'interessato, lo SUAP adotta il provvedimento conclusivo entro trenta giorni dal ricevimento delle istanze per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2; inoltre, tutti gli atti istruttori e i pareri tecnici richiesti sono comunicati in modalità telematica dagli organismi competenti al responsabile dello SUAP.

Per quanto riguarda l'imposta di bollo, l'articolo 3 del D.M. 10 novembre 2011, recante misure per l'attuazione dello sportello unico per le attività produttive, prevede che "l'imposta di bollo si calcola con le modalità previste dal decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 avendo come riferimento la copia cartacea della modulistica da inviare e come pubblicata sul sito del SUAP e sul portale www.impresainungiorno.gov.it, nonché la copia cartacea del provvedimento rilasciato dal SUAP. Nell'ipotesi in cui il SUAP non disponga, ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dell'autorizzazione che consente il pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale, il soggetto interessato provvede ad inserire nella domanda i numeri identificativi delle marche da bollo utilizzate, nonché ad annullare le stesse, conservandone gli originali".

È opportuno, innanzitutto, precisare che, come già chiarito da questa Amministrazione, la dematerializzazione dei documenti non ha inciso sul presupposto dell'imposta di bollo; infatti, sebbene sostituito da un'elaborazione elettronica, il documento informatico è pur sempre un documento, reso giuridicamente rilevante dal rispetto di particolari cautele (cfr. articoli 22, comma 1 e 23, comma 1 del d.lgs. n. 82 del 2005, c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale), ed in quanto tale soggetto all'imposta di bollo, nei termini di cui alla Tariffa allegata al d.P.R. n. 642/72.

L'istante domanda, ora, se gli endoprocedimenti curati dalle amministrazioni coinvolte, inseriti nel più ampio procedimento avviato presso lo SUAP, siano imponibili al bollo o se, al contrario, soggetta all'imposta di bollo sia solamente la domanda unica presentata dall'interessato.

Premesso che il trattamento fiscale, ai fini dell'imposta di bollo, dei singoli atti e documenti dipende dalla natura degli stessi e che, pertanto, ciascuno di essi richiede una autonoma valutazione, possono svolgersi le seguenti considerazioni di carattere generale.

La Tabella di cui all'allegato B al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (recante la "disciplina dell'imposta di bollo"), individua gli atti, i documenti ed i registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto. Tra questi l'articolo 16 della stessa Tabella menziona gli "Atti e documenti posti in essere da Amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro

scambiati".

Presupposti per fruire della descritta esenzione sono, pertanto, la natura giuridica di "atto" o "documento", la riconducibilità degli atti e documenti ad una delle amministrazioni o ad uno degli enti menzionati dalla norma, nonché la loro soggezione allo "scambio" fra le amministrazioni o gli enti interessati alla fattispecie riguardata.

Per i suesposti motivi, si ritiene che l'esenzione dall'imposta di bollo valga solo nel caso in cui siano soddisfatte le condizioni da ultimo descritte e gli atti istruttori conclusivi degli endoprocedimenti non abbiano rilevanza esterna ma confluiscono nel provvedimento finale emesso dallo SUAP.

IL DIRETTORE REGIONALE

Rossella Orlandi

